



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI FINANZIARI

E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 16/05/2018

Sommario

Capo I FINALITÀ	3
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Pubblicità	3
Art. 3 Trasparenza degli atti amministrativi	3
Capo II SETTORI D'INTERVENTO	4
Art. 4 Definizioni	4
Art. 5 Aree ammesse	4
Art. 6 Tipologie escluse dal Regolamento	6
Capo III CONTRIBUTI ORDINARI	6
Art. 7 Soggetti ammessi e condizioni di concessione	6
Art. 8 Criteri per la concessione dei contributi ordinari	6
Capo IV CONTRIBUTI STRAORDINARI	7
Art. 9 Soggetti ammessi e condizioni di concessione	7
Art. 10 Criteri di valutazione	8
Capo V PROCEDURE	8
Art. 11 Programmazione delle attività	8
Art. 12 Presentazione della domanda	9
Art. 13 Spese ammissibili	10
Art. 14 Spese non ammissibili	10
Art. 15 Concessione dei contributi	11
Art. 16 Erogazione dei contributi	11
Art. 17 Anticipazione	12
Art. 18 Rendicontazione delle spese	12
Capo VI ULTERIORI PRESCRIZIONI	13
Art. 19 Responsabilità del beneficiario	13
Art. 20 Beni d'investimento	13
Art. 21 Sostegno ad attività editoriali	14
Art. 22 Visibilità dell'intervento del Comune di Villacidro	14
Art. 23 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (Art. 27 D.Lgs. 33/2013)	15
Art. 24 Entrata in vigore	15

Capo I FINALITÀ

Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di Villacidro, con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esecuzione dei suoi poteri di autonomia, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni senza fini di lucro e soggetti privati, che garantiscano la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 Pubblicità

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento e degli atti di competenza del Consiglio e della Giunta.

Art. 3 Trasparenza degli atti amministrativi

1. La concessione di contributi e altri benefici economici, così come gli atti funzionali al procedimento, vengono pubblicati sull'Albo Pretorio telematico del Comune di Villacidro, per la durata prevista dalla legge, nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune e sugli altri canali di comunicazione stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Il Comune di Villacidro assicura l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e il perseguimento delle finalità pubbliche e sociali alle quali saranno destinate le risorse pubbliche erogate.

3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 97/2016 (c.d. FOIA, Freedom of Information Act), che è parte integrante del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia).

Capo II SETTORI D'INTERVENTO

Art. 4 Definizioni

1. Per esigenze di brevità, in seguito si intendono:

- Comune: il Comune di Villacidro;
- regolamento: il presente regolamento;
- contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria del richiedente;
- contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- richiedente: il soggetto che richiede la concessione di un contributo;
- beneficiario: il soggetto che beneficia della concessione di un contributo;
- attività: una manifestazione, un evento, un'iniziativa o un acquisto per i quali si richieda un contributo.

Art. 5 Aree ammesse

1. Il Comune di Villacidro può effettuare la concessione di finanziamenti, contributi o benefici economici nei limiti delle risorse di cui dispone, ad attività svolte nell'esclusivo interesse della città di Villacidro, che abbiano delle ricadute dirette o indirette sul territorio e sulla popolazione, che operino nelle aree tematiche sottoelencate:

A) Area culturale

Gli interventi del Comune rivolti al sostegno delle attività dell'Area culturale sono destinati principalmente:

- I. alle attività di istruzione, formazione, ricerca e divulgazione scientifica;
- II. alle attività di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, letterario e linguistico che costituiscono patrimonio della comunità;
- III. alle attività di promozione culturale, educativa e sociale nell'ambito del territorio comunale che possiedano rilevante interesse per la comunità o concorrano alla sua valorizzazione;
- IV. alle attività di sostegno e valorizzazione di antichi mestieri e professionalità;
- V. alle attività socio-sanitarie, umanitarie, di solidarietà sociale e di beneficenza;
- VI. alle attività di tutela e promozione dei diritti e dei doveri civili.

B) Area sociale e civica

Gli interventi a favore dell'Area sociale e civica riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e civica, e che spingano a una partecipazione attiva e democratica all'interno della comunità villacidrese.

Nel rispetto di questo principio i contributi possono essere prioritariamente concessi per:

- I. le attività socio-sanitarie, umanitarie, di solidarietà sociale e di beneficenza;
- II. le attività di tutela e promozione dei diritti e dei doveri civili.

C) Area del turismo e dello spettacolo e della coesione sociale

Gli interventi a favore dell'Area del turismo e dello spettacolo e della coesione sociale sono principalmente finalizzati alla promozione del territorio come sistema integrato di ambiente, società, cultura e servizi.

Nel rispetto di questo principio i contributi possono essere prioritariamente concessi per:

- I. le attività di promozione e valorizzazione del territorio, della cultura, dell'arte, del folklore e delle tradizioni popolari;
- II. le attività di organizzazione o la partecipazione a manifestazioni fieristiche o convegnistiche;
- III. le attività ricreative e del tempo libero, con particolare riferimento alle aggregazioni di quartiere. Si intende, per "aggregazioni di quartiere" tutte quelle aggregazioni i cui principi siano ispirati alla coesione sociale e alla mutua solidarietà;
- IV. attività formative e di didattica.

D) Area di tutela e presidio del territorio

Gli interventi a favore dell'Area di tutela e presidio del territorio riguardano gli interventi a favore delle attività e iniziative di tutela della incolumità delle persone da fatti di natura ambientale o sanitaria.

Nel rispetto di questo principio i contributi possono essere prioritariamente concessi per:

- I. all'attività riguardanti la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- II. alle attività di promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

E) Area dello sport e del benessere

Le condizioni, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga per il sostegno, lo sviluppo e l'incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini sono stabilite dall'apposito Regolamento per l'assegnazione di contributi alle società sportive approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 10 settembre 2010, riapprovato con delibera del Consiglio comunale n. 09 del 24 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Tipologie escluse dal Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e/o regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi;
- ai contributi e benefici economici alle scuole pubbliche o paritarie per funzioni istituzionali;
- ai contributi per finalità istituzionali di protezione civile;
- alle quote associative.

2. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento, si applica la normativa specifica in materia e/o i principi generali dell'ordinamento.

Capo III

CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 7

Soggetti ammessi e condizioni di concessione

1. Le associazioni che intendono richiedere contributi ordinari per la programmazione delle proprie iniziative devono essere regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro, istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 07/12/2011 e ss.mm.ii., o all'Albo Comunale delle Associazioni sportive dilettantistiche, istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 25/02/2014 e ss.mm.ii.

Art. 8

Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, la Giunta comunale adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- livello di perseguimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;

- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione degli Avvisi/bandi, il/la Responsabile del servizio competente, a seguito di Deliberazione della Giunta comunale può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento, e dall'applicazione della normativa di settore.

Capo IV

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 9

Soggetti ammessi e condizioni di concessione

1. L'Amministrazione può concedere contributi straordinari, quali sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno di particolari eventi e iniziative, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.
2. La concessione di tali contributi straordinari può essere disposta dal Comune di Villacidro a favore:
 - a) di persone residenti o operanti nel Comune di Villacidro sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione di Villacidro;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni, imprese ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione di Villacidro;
 - d) di associazioni non riconosciute, di comitati, di società che effettuano iniziative indirizzate a vantaggio della popolazione di Villacidro;
 - e) di Comunità italiane o estere in dipendenza di gravi calamità naturali;

f) di aggregazioni di più soggetti tra quelli elencati alla lettera precedente, di cui uno designato dai componenti l'aggregazione come soggetto capofila e titolare dei diritti e dei doveri nei confronti del Comune. La designazione del soggetto capofila deve risultare da un documento sottoscritto per accettazione dai rappresentanti legali di tutti i componenti.

3. La Giunta comunale ha facoltà inoltre di attribuire ulteriori contributi, per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere non ricorrente, non suscettibili di comparazione, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

Art. 10

Criteri di valutazione

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) qualità del progetto presentato sulla base di:
 - grado di innovazione;
 - trasversalità del progetto nell'ottica di un sistema integrato di ambiente, società, cultura e servizi;
 - benefici diretti e qualificanti per la promozione del territorio;
 - rilevanza culturale, educativa o sociale del progetto per la comunità locale
 - benefici diretti e qualificanti per la promozione della cultura e dei valori universali civici e sociali;
 - benefici diretti e qualificanti per la promozione del territorio;
- b) aspetti didattici e formativi;
- c) attivazione di collaborazioni con soggetti terzi, quali enti, istituzioni e associazioni
- d) coerenza con il Documento Unico di Programmazione approvato.

Capo V

PROCEDURE

Art. 11

Programmazione delle attività

1. Il Consiglio comunale, con l'approvazione del bilancio, stabilisce l'entità degli stanziamenti su appositi capitoli, distinguendoli tra contributi ordinari e contributi straordinari.

2. La Giunta comunale stabilisce, con propria deliberazione, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le richieste di contributi al Comune. I termini in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento di norma hanno cadenza semestrale o annuale e devono essere pubblicizzati.

3. La Giunta comunale può rivedere o modificare in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazione nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevisti.

4. Le strutture comunali competenti nei vari servizi di intervento adottano e pubblicano gli Avvisi/bandi per la concessione di contributi ordinari e straordinari, indicando almeno:

- a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
- f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
- g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

5. Per la valutazione delle richieste di contributo, il/la Responsabile del servizio competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

6. Il Servizio, tenuto conto degli indirizzi della Giunta comunale, dell'Avviso/bando pubblico, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma una graduatoria e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative ritenuti meritevoli e determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse.

7. Il provvedimento di concessione del contributo deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione o al diniego del contributo.

Art. 12

Presentazione della domanda

1. I richiedenti la concessione di un contributo devono presentare una domanda, sulla base del format predisposto dall'Amministrazione comunale e pubblicato sul sito internet del Comune.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione sul programma da realizzare sulla base dell'Avviso/bando pubblicato;
- b) bilancio preventivo dettagliato dell'attività da svolgere e l'importo del contributo richiesto;
- c) dichiarazioni sostitutive previste per legge;
- d) dichiarazione di impegno a dare opportuna visibilità all'intervento del Comune di Villacidro, sui mezzi di informazione e pubblicitari che verranno utilizzati per divulgare la manifestazione.

2. Le istanze di cui al precedente comma, dovranno contenere la dichiarazione nella quale il richiedente certifica che il contributo non si configura come finanziamento pubblico a partito o organizzazioni politiche, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 Maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e ii. e dall'art. 4 della legge 18 Novembre 1981, n. 659 e ss.mm. e ii.

3. Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

Art. 13 **Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili, che dovranno essere strettamente connesse alla attività oggetto del finanziamento sono:

- a) spese tipografiche;
- b) spese di pubblicità;
- c) spese per la locazione delle sale in occasione di convegni e manifestazioni;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già fornite dall'Amministrazione per l'evento);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- g) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione, ivi inclusi allestimenti floreali e scenografici;
- h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- i) borse di studio;
- j) premi, anche in danaro, se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite giurie;
- k) premi, anche in elettrodomestici/arredi/viaggi e simili se previsti nel programma della manifestazione e supportati dal verbale delle apposite giurie;
- l) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività (es. assistenza luci, assistenza gruppo elettrogeno, allacci temporanei dedicati allo svolgimento del programma presentato ecc.);
- m) rimborso spese (viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'attività finanziata;
- n) spese per visite mediche connesse alla realizzazione dell'attività finanziata;
- o) spese per servizi di pulizie;
- p) spese per acquisto materiale vestiario connesso alla realizzazione dell'attività finanziata.

Art. 14 **Spese non ammissibili**

1. Sono spese non ammissibili:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi di qualunque genere;
- b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo;
- c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili non espressamente autorizzate in sede di assegnazione del contributo;
- d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e) spese di viaggio e soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- f) spese non dettagliate in modo specifico;
- g) oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione al di fuori dell'evento finanziato;
- h) oneri relativi ad attività di formazione al di fuori dell'evento finanziato;
- i) oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'Ente o da altri Enti pubblici;
- j) rimborsi spese per fatture ordinarie di energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
- k) spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
- l) spese per l'acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'Associazione.
- m) gli oneri d'uso o di ammortamento per l'impiego di materiale, attrezzature e impianti dei quali il beneficiario può disporre o che siano stati messi gratuitamente a disposizione dal Comune, da altri enti pubblici, da soggetti giuridici o privati;
- n) tributi, tariffe o altri corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti al Comune;
- o) le spese per prestazioni amministrative rese a favore dei componenti dell'ente o dell'associazione organizzatrice o di tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno collaborato volontariamente.

In ogni caso, sono escluse le spese, a qualsiasi titolo sostenute, se non riferibili all'iniziativa per la quale è concesso il contributo.

Art. 15

Concessione dei contributi

1. L'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari, sarà adottato mediante Determinazione del Responsabile del competente Servizio, e dovrà contenere tutti gli impegni e gli obblighi del beneficiario, in relazione alle attività da svolgere sulla base dell'Avviso/bando pubblicato.
2. In caso di contributi straordinari, lo stesso potrà essere pari al massimo all'80% del programma di spesa approvato.

Art.16

Erogazione dei contributi

1. Con la concessione del contributo, il beneficiario acquisisce il diritto al contributo stesso, che verrà erogato, di norma, a seguito della realizzazione delle attività previste nel programma approvato e a seguito di rendicontazione delle spese.
2. I contributi sono liquidati con provvedimento del/ della Responsabile del servizio competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dalla regolamentazione.
3. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, devono presentare al/alla dirigente competente:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) copia autenticata delle fatture e dei documenti di spesa intestati al beneficiario, o ai beneficiari, con relativa attestazione dell'avvenuto pagamento (quietanza).
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, provvede al ricalcolo del contributo concesso in diminuzione.
5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al co. 2 del presente articolo.

Art. 17 **Anticipazione**

1. Per i contributi di importo superiore a euro 2.000 l'erogazione potrà avvenire in via anticipata per il 75% del totale solo a seguito della presentazione della fidejussione di pari importo, a garanzia della realizzazione del programma di attività autorizzato. Per i contributi di importo inferiore a euro 2.000 l'erogazione dell'anticipazione potrà avvenire in via anticipata per un massimo del 50% del contributo concesso.
2. Il saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una relazione sull'avvenuto svolgimento dell'attività agevolata.

Art. 18 **Rendicontazione delle spese**

1. Le richieste di contributo, i piani di spesa e i rendiconti devono essere sottoscritti dal beneficiario del contributo.

2. Nel caso in cui la mancata presentazione del rendiconto si protragga senza giustificato motivo oltre il termine ordinatorio di 90 giorni, previsto al precedente art. 16, il contributo potrebbe non essere erogato, previo esperimento delle procedure amministrative previste per legge a tutela del contraddittorio.

3. In caso di mancato svolgimento dell'evento per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta, oltre agli interessi di legge. Previa diffida ad adempiere, il/la Responsabile del Servizio competente procederà al recupero dell'eventuale anticipazione corrisposta, con l'escussione della fideiussione, se prevista.

4. Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Capo VI

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Art. 19

Responsabilità del beneficiario

1. Il beneficio economico concesso dal Comune di Villacidro non può essere autorizzato per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedano e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti.

2. Il Comune di Villacidro rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca tra i beneficiari del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. La concessione è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore. La copia dell'eventuale nulla osta rilasciato dalla Commissione Provinciale per i locali di pubblico spettacolo o da altri enti competenti al rilascio di autorizzazioni correlate all'iniziativa dovrà essere trasmessa al Comune prima dello svolgimento dell'evento.

Art. 20

Beni d'investimento

1. Ai soggetti beneficiari possono essere concessi contributi per l'acquisto di beni d'investimento.

2. Non possono essere concessi contributi, a nessun titolo, per la copertura totale o parziale dei costi d'ammortamento dei beni.
3. I beni acquistati con contributo del Comune devono essere congruenti con le finalità del beneficiario e devono essere dismessi e consegnati al Comune in caso di:
 - mutamento delle attività o finalità statutarie del soggetto beneficiario, tale da rendere incongruente la tipologia dei beni con la nuova attività;
 - scioglimento o liquidazione del soggetto beneficiario.
4. Nei casi sopra indicati, i beni dismessi potranno essere consegnati a un ente o a un'associazione avente sede nel territorio comunale che, secondo il proprio statuto, persegua analoghe finalità, a seguito di apposito Avviso/bando.
5. In caso di mancata consegna, il responsabile del Servizio competente provvede nei confronti del rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo al recupero dei beni o alla restituzione al Comune del congruo e attuale valore o corrispettivo economico.

Art. 21

Sostegno ad attività editoriali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla apposita legislazione di settore, sono soggette alle norme del presente regolamento le domande di sostegno a pubblicazioni o altre attività editoriali rivolte al Comune.
2. Nella selezione delle richieste relative a quanto previsto dal comma 1, il Comune privilegerà quelle inserzioni, che per la qualità e la diffusione del mezzo editoriale, diano il massimo di risalto possibile all'Ente.

Art. 22

Visibilità dell'intervento del Comune di Villacidro

1. Nelle more dell'approvazione di un apposito *Regolamento per l'utilizzo degli elementi di identità visiva istituzionale del Comune di Villacidro*, lo stemma del Comune, così come descritto dall'art. 2, comma 6 dello Statuto comunale, dovrà comparire su tutto il materiale promozionale con adeguata evidenza e comunque a pari livello rispetto agli altri emblemi o logo presenti.
2. La larghezza dello stemma non potrà mai essere inferiore ai 3 cm. con un'altezza proporzionale, senza che lo stemma appaia deformato. Al di sotto dello stemma dovrà essere riportata, centrata rispetto allo stesso, la dicitura: "*Con il contributo del Comune di Villacidro, Assessorato...*(riportare l'Assessorato competente)", in caso di concessione di contributo ordinario o straordinario. Tale dicitura dovrà avere una larghezza non inferiore ai 6 cm e un'altezza proporzionale.

Art. 23

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

(Art. 27 D.Lgs. 33/2013)

1. L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica contiene l'elenco dei soggetti ai quali nel corso degli esercizi finanziari precedenti a quello in corso sono stati erogati a mezzo di fondi tratti sul bilancio contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e altri benefici di natura economica.
2. In ogni sezione per ciascun beneficiario vengono riportati i seguenti dati: generalità o ragione sociale, codice fiscale, domicilio fiscale, somma erogata, estremi degli atti deliberativi con i quali è stata disposta la concessione del beneficio economico e le disposizioni di legge assunte come titolo a tal fine.
 - a) il nome del beneficiario e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
 - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c) l'Avviso/bando a base dell'attribuzione del contributo;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. n. 33/2013 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività di apposita deliberazione del Consiglio comunale.